

(N. 2749)

# SENATO DELLA REPUBBLICA

## DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro delle Finanze

(VANONI)

di concerto col Ministro del Commercio con l'Estero

(LA MALFA)

col Ministro dell'Industria e Commercio

(CAMPILLI)

e col Ministro dell'Agricoltura e delle Foreste

(FANFANI)

NELLA SEDUTA DEL 17 DICEMBRE 1952

Nuove concessioni in materia d'importazione ed esportazione temporanee ed in materia di restituzione diritti (11° provvedimento).

ONOREVOLI SENATORI. — Con l'unito disegno di legge si propongono per l'approvazione diverse concessioni d'importazione ed esportazione temporanea, che si aggiungono a quelle elencate nelle tabelle annesse al decreto legislativo 18 dicembre 1913, n. 1453, convertito in legge con la legge 17 aprile 1925, n. 473, ed alle altre accordate con successivi provvedimenti.

È notorio che scopo dell'importazione temporanea è di conseguire una riduzione dei costi di produzione delle merci in uscita, le quali potranno trovarsi così in condizioni più vantag-

giose per sostenere la concorrenza estera. L'utile valutario derivante da un aumentato volume delle esportazioni ed il maggiore impiego di mano d'opera conseguente ad una accresciuta produzione sono elementi decisivi per favorire, nel superiore interesse nazionale, la istituzione di nuove concessioni per merci o per lavorazioni diverse da quelle delle agevolazioni già accordate con precedenti provvedimenti, oltrechè, talvolta, la modifica od il rinnovo delle concessioni esistenti o scadute di validità. Ovviamente alle singole concessioni è data una validità permanente o tem-

poranea in relazione allo stato di efficienza delle industrie nazionali che producono le merci da lavorare e quelle da esportare.

Per una migliore intelligenza delle concessioni contemplate nel presente disegno di legge, si danno i seguenti chiarimenti:

1° con gli articoli 1, 2 e 3 si istituisce l'agevolazione della importazione temporanea del cotone greggio da impiegare nella produzione di un numero indeterminato di manufatti, in sostituzione del beneficio della restituzione diritti che in tempo recente, specie dopo l'entrata in vigore della nuova tariffa doganale, basata sui dazi *ad valorem*, si è dimostrato, oltre che di complessa applicazione, amministrativa e contabile, anche inadeguato alle necessità rappresentate dalle categorie produttrici effettuandosi, fra l'altro, i rimborsi con notevole ritardo dalla data di esportazione delle merci. A ciò si aggiunge, inoltre, che si viene così ad operare un logico livellamento di trattamento nei confronti delle industrie nazionali, che già beneficiano ai sensi della legge 27 ottobre 1950, n. 1109, della importazione temporanea per le lane, la cellulosa, i *linters* di cotone, gli stracci ed altre materie prime destinate appunto alla produzione di manufatti costituiti di fibre naturali ed artificiali;

2° con gli articoli 4 e 5, si istituiscono diverse concessioni d'importazione temporanea

a carattere permanente e si estende ad altre lavorazioni quella relativa alle trecce di paglia cinese e giapponese. Tra le industrie particolarmente avvantaggiate sono le manifatture di cavi elettrici cui le medesime agevolazioni furono già accordate *pro-tempore* con la legge sopracitata; il rinnovo delle concessioni a tempo indeterminato è dipeso da accertata necessità presente e futura;

3° con l'articolo 6, si consente l'importazione temporanea di modelli di gesso, di disegni e di dipinti, allo scopo di concedere una nuova agevolazione fiscale al nostro rinomato artigianato locale che dei materiali ricevuti potrà servirsi per lavorazioni su marmo e su legno, nonchè per la produzione di oggetti di bronzo e di mosaici, che potranno eventualmente essere destinati al mercato estero;

4° con l'articolo 7, si accordano, a tempo determinato, alcune altre concessioni, delle quali è ora sentita la necessità, ma il cui mantenimento è subordinato alle esigenze della industria nazionale;

5° con l'articolo 8, infine, si ripristina, con con validità fino al 31 dicembre 1954, la concessione della esportazione temporanea di alcuni tipi di tessuto di cotone destinati a subire all'estero lavori di rifinitura, non ancora attualmente effettuabili in Italia.

## DISEGNO DI LEGGE

### Art. 1.

È consentita la importazione temporanea di cotone greggio, destinato alla produzione di cotone idrofilo, ovatté e cardati di cotone, nonchè di filati e tessuti, contenenti almeno il 20 per cento di cotone di primo impiego, riesportatili anche in confezioni o incorporati in diversi manufatti.

### Art. 2.

Il quantitativo minimo di cotone greggio ammesso alla importazione temporanea è fissato in kg. 1000. Il termine massimo per la riesportazione dei prodotti ottenuti è stabilito in un anno.

## Art. 3.

Con la entrata in vigore della presente legge restano abrogate le disposizioni contenute o richiamate, in materia di restituzione diritti sui prodotti di cotone greggio in esportazione, dal decreto legislativo 6 aprile 1948, n. 273, e dalla legge 27 ottobre 1950, n. 1109. È altresì abrogato il regio decreto 24 settembre 1931, n. 1289, concernente la restituzione diritti sul cotone rigenerato.

## Art. 4.

Alle merci ammesse alla importazione temporanea per essere lavorate, giusta la tabella I annessa al decreto-legge 18 dicembre 1913, n. 1453, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, sono aggiunte le seguenti:

Qualità della merce	Scopo per il quale è concessa la importazione temporanea	Quantità minima ammessa alla importazione temporanea	Termine massimo per la riesportazione
Acidi laurilico e miristico . . . .	per la produzione di alcoole lauril-miristico.	kg. 100	6 mesi
Acetato butirrato di cellulosa . . .	per la fabbricazione di tasti e bottoni di comando per macchine da scrivere e da calcolo.	kg. 100	1 anno
Acetone e basi piridiche . . . . .	per la produzione di tiazolilsolfanilamide.	kg. 100 per l'una o l'altra merce	6 mesi
Acetone e glucosio puro . . . . .	per la produzione dell'acido ascorbico (Vitamina C).	kg. 100 per l'una o l'altra merce	6 mesi
Colofonia . . . . .	per la fabbricazione di lubrificanti speciali da impiegare nella fabbricazione di cavi elettrici.	kg. 100	1 anno
Olio minerale lubrificante raffinato, anidro e privo di acidi, con viscosità a 50° non inferiore a 26,5 Engler, oppure con viscosità a 100° non inferiore a 3,4 Engler	per la fabbricazione di cavi elettrici.	kg. 100	1 anno
Miscela isolanti di colofonia e di olio minerale	per la fabbricazione di cavi elettrici.	kg. 100	1 anno
Pelli grezze, secche o salate, non buone da pellicceria	per essere conciate e rifinite . .	kg. 500	6 mesi
Pelli grezze, lanute, non buone da pellicceria	per essere slanate e picklate . . .	kg. 1000	6 mesi
Tronchi di legno okoumé e di legno betulla	per la fabbricazione di compensati.	kg. 500	6 mesi

## Art. 5.

La concessione d'importazione temporanea delle trecce di paglia cinese e giapponese per l'imbianchimento e la tintura, già estesa, con la legge 27 ottobre 1950, n. 1109, alla fabbricazione di cappelli, è ulteriormente estesa alla fabbricazione di altri lavori di paglia, quali: borse, cestini, sporte, ecc.

## Art. 6.

Tra le merci ammesse alla importazione temporanea, come speciale agevolazione per il traffico internazionale, sono da comprendere i modelli di gesso, i disegni e i dipinti, destinati alla riproduzione di lavori di legno, marmo, bronzo e mosaico. La riesportazione dei modelli, dei disegni e dei dipinti introdotti dovrà avvenire entro due anni dall'importazione temporanea.

## Art. 7.

Alle concessioni d'importazione temporanea, accordate a tempo determinato, sono da aggiungere le seguenti relative a merci da introdurre nei termini e per le lavorazioni contro indicati:

Qualità della merce	Scopo per il quale è concessa la importazione temporanea	Quantità minima ammessa alla importazione temporanea	Termine massimo per la riesportazione
Borato di sodio naturale (borace greggio)	per la produzione di borace (per due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge).	kg. 500	6 mesi
Borace . . . . .	per la produzione di perborato sodico (per due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge).	kg. 500	6 mesi
Celluloide greggia in massa, tubi, bacchette, lastre e fogli . . . . .	per la fabbricazione di bottoni, pettini, forcelle da testa od altri lavori (per tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge).	kg. 100	1 anno
Smalti vitrei in graniglia e in polvere	per la fabbricazione di articoli di ferro e di acciaio smaltati (per un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge).	kg. 100	1 anno
Tessuti a maglia di nylon e tessuti a maglia di rayon, anche misti con altre fibre tessili . . . . .	per la confezione di guanti (per due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge).	kg. 100	1 anno

## Art. 8.

È ripristinata, con validità fino al 31 dicembre 1954, la concessione di esportazione temporanea, già prevista all'articolo 2 della legge 3 gennaio 1951, n. 46, dei tessuti di cotone tipo popeline, destinati ad essere tinti, mercerizzati, sottoposti a procedimenti meccanici di irrestringibilità, denominati « sanforizzazione » o « rigmel finish » e o altrimenti rifiniti.